SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 1**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 417.

Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è fissato in L. 50.000 mensili per dodici mensilità.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 viene rivalutato in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale rivalutazione si effettua dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 5334 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 563/1979 (Aumento dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto), è il seguente:

«Art. 2. — L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è elevato da L. 60.000 a L. 120.000 e a decorrere dal 1° gennaio 1980 a L. 150.000.

L'assegno di cui al precedente comma è corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate è anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1039):

Presentato dal sen. PIZZOL ed altri il 19 maggio 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 28 luglio 1988, con pareri delle commissioni 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 15, 16 febbraio 1989; 20 dicembre 1989.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 29 gennaio 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 13 febbraio 1990 e approvato il 14 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4615):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 14 marzo 1990, con parere della commissione IV.

Esaminato dalla V commissione e approvato il 5 dicembre 1990.

90G0434

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 418.

Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi e di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica

21 settembre 1987, di cui è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1988, un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. La Fondazione di cui al comma 1 è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci preventivo e consuntivo, deliberati dagli organi di amministrazione competenti.

3. A decorrere dall'anno 1993 alla quantificazione del contributo si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo per lo svolgimento del Festival dei Due Mondi di Spoleto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

(omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2236):

Presentato dal sen. SPITELLA ed altri l'11 aprile 1990.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 27 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 10 maggio 1990.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 22 maggio 1990.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 7 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4892):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 5 luglio 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 25 luglio 1990, 23 ottobre 1990 e approvato il 5 dicembre 1990.

90G0435

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 dicembre 1990.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 29 novembre 1990 concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1990, per le spese del suo funzionamento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 29 novembre 1990 con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1991;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 29 novembre 1990 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti — allegata al presente decreto — che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1991, per le spese del suo funzionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro: VASSALLI

ORDINE DEI GIORNALISTI

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunito a Roma il 29 novembre 1990:

visto l'art. 20, commi *f)* e *g)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti e della Commissione amministrativa;

Delibera:

a) le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1991 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali rimangono invariate nella misura di L. 50.000;

b) le quote di cui ai precedenti commi sono ridotte, a norma dell'art. 8 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera;

c) sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Il presidente: GUIDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 60/1963 reca: «Ordinamento della professione di giornalista». L'art. 20 di detta legge, intitolato «Attribuzioni del Consiglio» così recita:

«Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

(omissis);

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti».

— Il D.P.R. n. 115/1965 approva il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista. L'art. 27 di tale decreto intitolato «Quote annuali - Contributi» così recita:

«Il Consiglio nazionale dell'ordine stabilisce con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni».

90A5553

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1989.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Linate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi della assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono

state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta Commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili concernenti l'aeroporto di Linate, del teleposto di Trezzo d'Adda e del centro trasmittente di Monluè, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 14 marzo 1986, 10 novembre 1987, 26 novembre 1984 e 11 gennaio 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili di cui ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Milano procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro delle finanze*
MEROLLI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1990
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 395

90A5535

DECRETO 18 dicembre 1989.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Venezia S. Nicolò.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi della assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle

apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Venezia S. Nicolò, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 25 novembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto, in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Venezia procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro delle finanze*
MEROLLI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1990
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 393

90A5534

DECRETO 18 dicembre 1989.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del teleposto di Voghera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi della assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi al VOR/DME/NDB di Voghera, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 12 dicembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Alessandria procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro delle finanze*
MEROLLI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1990
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 394

90A5533

DECRETO 18 dicembre 1989.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Levaldigi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi all'impianto NDB di Levaldigi, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 21 gennaio 1986;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Cuneo, procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro delle finanze*
MEROLLI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1990
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 398

90A5536

DECRETO 18 dicembre 1989.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del teleposto di Poirino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi al VOR/DME/NDB di Poirino, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 11 dicembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Torino procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro delle finanze*
MEROLLI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1990
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 397

90A5537

DECRETO 18 dicembre 1989.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Malpensa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Malpensa, di cui ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 25 giugno 1984 e 10 ottobre 1984;

Visto l'elenco dei beni mobili di cui agli stessi verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Varese procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro delle finanze*
MEROLLI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1990
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 399

90A5538

DECRETO 18 dicembre 1989.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito NDB di Novara e NDB di Romagnano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati dà detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII 54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili relativi alle postazioni NDB di Novara e NDB di Romagnano di cui ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 25 giugno 1984 e 31 dicembre 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Novara procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro delle finanze*
MEROLLI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1990
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 396

90A5539

DECRETO 18 dicembre 1989.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili concernenti l'aeroporto di Genova ed il VOR/DME/NDB di Monte Costalione, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 20 giugno 1985, 9 dicembre 1985, 23 dicembre 1985, 26 febbraio 1988, 21 ottobre 1988 e 3 novembre 1988;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Genova procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro delle finanze*
MEROLLI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1990
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 400

90A5540

DECRETO 28 dicembre 1990.

Determinazione delle caratteristiche delle marche di concessione governativa per il pagamento per l'anno 1991 della tassa sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il n. 115 della tariffa annesso al citato decreto presidenziale e il quarto comma della nota a margine al predetto n. 115, ai sensi del quale la tassa annuale sulle patenti di guida si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità;

Ritenuta la necessità di determinare i distintivi e i segni caratteristici che debbono distinguere le suddette marche per l'anno 1991;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore recanti impresso l'anno 1991 hanno i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati:

carta: bianca, lisciata, filigranata, in chiaro;

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche;

dentellatura: 14 dentelli ogni 2 centimetri;

formato carta: mm 20 × 24;

formato stampa: mm 17 × 21;

stampa: calcografia e offset;

bozzetto: a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

colori: per il valore da L. 17.000 policromia con prevalenza di rosso; per il valore da L. 18.000, policromia con prevalenza azzurro-viola; per il valore da L. 22.000 policromia con prevalenza verde-bruno;

esemplari a foglio: 100;

vignetta: comune a tutti e tre i valori, poggia sul lato contro del formato ed è costituita da una composizione in cui figurano, su fondino a grafico, un autoveicolo, un particolare di un volante ed elementi della segnaletica stradale, con le leggende «PATENTE DI GUIDA» e «CONCESSIONI GOVERNATIVE», l'anno di validità «1991» e i rispettivi valori «17.000», «18.000» e «22.000».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5551

DECRETO 29 dicembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dal 24 ottobre al 3 novembre 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria, per lavori edili di restauro e di sostituzione infissi nei locali di detto ufficio;

in data 5 novembre 1990: ufficio del registro di Empoli, per la partecipazione ad una assemblea, indetta dalla C.G.I.L., di tutto il personale in servizio presso il detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o l'irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento della sottoindicata conservatoria dei registri immobiliari e del sottoindicato ufficio del registro è accertato come segue:

DAL 24 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 1990

Regione Calabria:

conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria.

IN DATA 5 NOVEMBRE 1990

Regione Toscana:

ufficio del registro di Empoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5567

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 19 dicembre 1990.

Modificazioni al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1264 del 30 dicembre 1989 concernente il conferimento del diploma con medaglia di benemerenza al personale che ha operato nelle zone colpite dal terremoto del 7 dicembre 1988 in Armenia (U.R.S.S.). (Decreto n. 1225).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 1827/FPC del 21 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989;

Visto il proprio decreto n. 1264 del 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990;

Considerato che motivi tecnici non hanno permesso al Poligrafico dello Stato di realizzare il diploma ed il nastrino della medaglia secondo le indicazioni del precitato decreto n. 1264 del 30 dicembre 1989;

Preso atto che la realizzazione del diploma di benemerenza con medaglia commemorativa, per i sopra esposti motivi, ha assunto le seguenti caratteristiche: diploma in carta pergamena sabbia delle dimensioni cm 29,7 × 42 lungo la fascia perimetrale, un bordo nei colori verde, bianco, rosso, come sfondo l'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile in celeste chiaro; medaglia: il relativo nastro è di seta con i seguenti colori in verticale: rosso, giallo, rosso, bianco, blue, bianco, rosso, giallo, rosso;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il diploma con medaglia, istituito con il decreto n. 1264 del 30 dicembre 1989, per le benemerenze acquisite nelle operazioni di solidarietà ed assistenza nella Repubblica dell'Armenia (U.R.S.S.) colpita dal sisma del 7 dicembre 1988, assume le caratteristiche descritte in premessa.

2. Fac-simile del diploma e medaglia sono allegati al presente decreto come parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

M.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro
per il Coordinamento della Protezione Civile

visto il proprio decreto n. 1264 del 30 dicembre 1989

Conferisce

il presente diploma di Benemerenza con Medaglia
a testimonianza dell'opera prestata in favore
della popolazione dell'Armenia (U.R.S.S.)
colpita dal sisma del 7 dicembre 1988.

Roma

Il Ministro
Vito Lattanzio
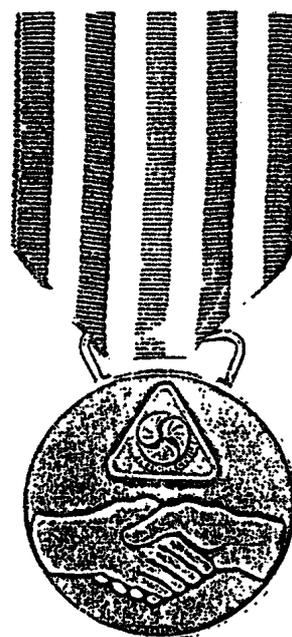
90A5466

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 24 dicembre 1990.

Regime di importazione per merci di origine Albania, Cina, Romania, U.R.S.S. e Vietnam, relativo al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1990, n. 313, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 5 novembre 1990, concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1990 concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'importazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/90 del 25 settembre 1990, che abolisce o sospende le restrizioni quantitative nei confronti di alcuni Paesi dell'Europa centrale e orientale e modifica in tal senso i regolamenti CEE n. 3420/83 e n. 288/82;

Tenuto conto dell'esigenza di mettere in distribuzione alcuni contingenti di importazione di merci da Albania, Cina, Romania, U.R.S.S. e Vietnam per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991;

Considerato tuttavia che non è ancora intervenuta la necessaria decisione del Consiglio CEE che autorizza gli Stati membri ad aprire i contingenti di importazione in questione;

Considerato, peraltro, che, in tali circostanze, l'art. 3 del regolamento del Consiglio CEE n. 3420/83 stabilisce che se alla data del 1° dicembre «il Consiglio non ha ancora preso una decisione in merito, i contingenti di importazione in vigore sono provvisoriamente rinnovati per l'anno successivo» e «in tal caso, prima del 1° marzo del nuovo anno il Consiglio adotta, conformemente all'art. 113 del Trattato, le modifiche che ritiene necessario apportare ai contingenti di importazione oggetto di tale rinnovo»;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di mettere in distribuzione, per l'anno 1991, i contingenti di importazione in questione in misura corrispondente a quella fissata con decisione CEE del Consiglio del 27 luglio 1990 per il 1990, con riserva di apportare le successive modifiche che dovessero essere deliberate dal Consiglio CEE entro il 1° marzo 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991 sono fissati in via provvisoria i contingenti d'importazione dai Paesi di origine e per i prodotti di cui all'allegato al presente decreto, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

2. Eventuali modifiche dei quantitativi, decise in sede CEE, verranno rese note mediante circolare ministeriale.

Art. 2.

1. Per le importazioni dei prodotti indicati nell'allegato al presente decreto, gli operatori potranno rivolgersi direttamente alle dogane assegnatarie.

2. Le importazioni potranno essere effettuate, a partire dal 1° gennaio 1991, su presentazione della prescritta «dichiarazione doganale» per lo sdoganamento della merce. Non sarà ammessa alcuna prenotazione dei prodotti in questione.

3. Lo sdoganamento dei prodotti importabili ai termini del presente articolo potrà essere effettuato, ove esistano disponibilità del contingente, fino e non oltre il 29 febbraio 1992 a condizione che tali prodotti risultino già spediti o viaggianti, con destinazione Italia, entro il 31 dicembre 1991.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1990

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *A*

IMPORTAZIONI DALL'ALBANIA

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
3102 (eccetto 3102.5010 3102.6000) 3105 (eccetto 3105.1000)	Concimi chimici, azotati, fosfati e nitrato d'ammonio	T. 2.520	Trieste	
4407.2131 4407.2231 4407.9131	Parchetti in legno, per pavimenti	T. 50	Milano Trieste	25 25
ex 6401 ex 6402	Calzature con tomaia di materia plastica	L. 220	Bari	
7003 (eccetto 7003.1110) e 7003.1910 7004 (eccetto 7004.1010 e 7004.9010) 7005 7006.0090 7016.9010	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato	T. 200	Trieste	

Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categoria sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T. 290	Varese Trieste	100 190
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate	T. 365	Trieste Varese	200 165
3	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T. 44	Trieste	
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, esclusi quelli di lana o di peli fini; camiciole e articoli affini a maglia	N. 110.000	Trieste Varese	70.000 40.000
5	Maglie, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti, giacche, a maglia non elastica ne gommata	N. 10.000	Trieste	
6	Calzoncini, «shorts», e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	N. 280.000	Trieste	
7	Camicette, camicette-bluse e bluse a maglia (non elastica né gommata) o tessute per donna, per ragazza e per bambini (di cui 35.000 riservati agli articoli ricamati e lavorati a mano)	N. 100.000	Trieste	
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	N. 225.000	Trieste	
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia 100.000	Trieste Varese	50.000 50.000

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi i soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti	N. 5.000	Trieste
16	Vestiti completi, tessuti per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi)	N. 5.000	Trieste
39	Biancheria da tavola, da toletta, da cucina	T. 50	Trieste
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo, spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza	T. 181	Trieste

IMPORTAZIONI DALLA CINA

Codice N.C.D.S.A	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici, esclusi «altri composti eterociclici» e articoli pirotecnici	L. 6.350	Genova
ex 2933 ex 2934	Altri composti eterociclici	L. 700	Genova
3604	Articoli pirotecnici	T. 220	Genova
6401 ex 6402	Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materie plastiche artificiali	L. 500	Genova
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	L. 400	Genova
ex 6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili (escluse le espadrillas)	L. 550	
6601	Ombrelli, compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili	N. 317.000	Genova
6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana o di altre materie ceramiche	T. 2.345	Genova
cat. 130 A 5004	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta	T. 155	Como
cat. ex 130 B 5005	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	T. 700	Como

IMPORTAZIONI DALLA ROMANIA (1)

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
ex 2009	Succhi di agrumi diversi dai pompelmi e dai limoni	T. 240	Pontebba
2523 (eccetto 2523 1000)	Cementi idraulici	T. 5.000	Pontebba
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici diversi organici ed inorganici, esclusi i concimi chimici, urea	L. 20.100	Pontebba
3102 (eccetto 3102 5010 e 6000) 3105 (eccetto 3105 1000)	Concimi chimici (di cui «urea» per un massimo di 15.500 tonn.)	T. 32.500	Pontebba
ex 4002	Gomma sintetica: altra	T. 1.700	Pontebba
ex 4011 ex 4012 4013	Pneumatici comprese camere d'aria	L. 2.750	Pontebba
4407 2131 4407 2231 4407 9131	Parchetti di legno per pavimenti	T. 1.300	Pontebba
4801	Carta da giornali	T. 20	Pontebba
ex 4802 4803 ex 4804 4805 (eccetto 4805 1000)	Altra carta e cartoni	T. 300	Pontebba
6401 6402 6403 ex 6404	Calzature per donna, uomo e ragazzo, calzature sportive, stivali di gomma	L. 350	Pontebba
6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e o di altre materie ceramiche	T. 380	Pontebba

(1) I seguenti contingenti rimarranno in distribuzione sino all'entrata in vigore dell'accordo CEE Romania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale, data in cui, su applicazione del regolamento CEE n. 2727/90, saranno liberalizzate o comunque sospese le residue restrizioni quantitative nei confronti del suddetto Paese.

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
7303 ex 7307	Tubi di ghisa completi dei loro accessori	T. 2.000	Pontebba	
ex 7304 ex 7305 ex 7306	Tubi di ferro o acciaio	T. 5.550	Tarvisio	
7304 2091 7306 2000	Tubi per perforazione	T. 2.650	Tarvisio Savona	1.300 1.350
ex 7312	Cavi in acciaio	T. 1.630	Genova Pontebba	750 880
ex 8452	Parti e pezzi staccati per macchine da cucire	L. 650	Pontebba	
8482	Cuscinetti a rotolamento	L. 2.200	Torino	
ex 8702 ex 8703	Autoveicoli da campagna (campagnole)	unità 1.000	Bologna	
ex 8702 ex 8703	Autoveicoli per il trasporto di persone	unità 500	Bologna	
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	unità 420	Bologna	
ex 8708	Parti e pezzi staccati per autoveicoli	L. 30.000	Bologna	
5311 0090 5905 0090 (ex cat. 138)	Tessuti di canapa	T. 70	Pontebba	

IMPORTAZIONI DALL'U.R.S.S. (1)

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici vari esclusa urea	L. 2.050	Genova
3102 1010	Urea	T. 19.000	Pontebba
ex 4804	Carta e cartone kraft	T. 16.765	Pontebba
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	T. 40	Milano
ex 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	T. 260	Pontebba
7006 0090	Altro vetro escluso quello inciso, dipinto o altrimenti decorato	T. 3.500	Bolzano
7304 (eccetto 7304 2010) 7305 7306	Tubi di ferro o acciaio	T. 8.360	Savona
8482	Cuscinetti a rotolamento	L. 2.300	Torino
8703	Autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti	unità 2.650	Milano
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	unità 80	Genova
8711	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta	unità 320	Genova
ex 8708 8714 1100 1900	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli e per motocicli	L. 1.050	Venezia

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
ex capp. 7-8-11	Prodotti agricoli diversi	L. 450	Genova
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici e farmaceutici	L. 450	Genova
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, in porcellana	L. 250	Genova

Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categorie sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, folcloristiche, a maglia o tessute, per donna, per ragazze e bambini	N. 35.000	Genova
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo	N. 21.000	Genova
10 + 12	Guanti e calze	paia 15.000	Genova

(1) Vedi anche allegato II circolare 11 luglio 1990, n. 22, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1990.

90A5542

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 22 dicembre 1990.

Profilassi immunizzante contro la peste suina classica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978);

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente profilassi della peste suina classica (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981) modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1982);

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1990, concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1990;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1989;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1988; n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinaria per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per la esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la direttiva del Consiglio n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica a mantenerlo tale, modificata dalla direttiva del Consiglio n. 87/487/CEE del 22 settembre 1987;

Vista la decisione del Consiglio n. 80/1096/CEE dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica, modificata dalla decisione del Consiglio n. 87/488/CEE del 22 settembre 1987;

Tenuto conto che continua ad essere segnalata l'insorgenza di focolai di peste suina classica nella regione Sardegna;

Vista la decisione della commissione n. 89/346/CEE del 16 maggio 1989 relativa all'approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Repubblica italiana con il quale è stata prevista la cessazione della vaccinazione contro la suddetta malattia in tutti gli allevamenti esistenti sul territorio nazionale ad eccezione di quelli della regione Sardegna;

Ordina:

Art. 1.

1. Negli allevamenti di suini esistenti nella regione Sardegna è resa obbligatoria per l'anno 1991 la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di età compresa tra i sessanta ed i settanta giorni da eseguirsi comunque non prima di quindici giorni dallo svezzamento.

2. A tale scopo i proprietari degli animali devono segnalare la nascita dei suini all'unità sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'allevamento per consentire la programmazione dei piani di vaccinazione.

3. Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione.

Art. 2.

1. All'atto della vaccinazione, i suini debbono essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la sigla della provincia ed il numero del comune nel cui territorio ha sede l'allevamento.

2. La marcatura deve essere effettuata a cura dei proprietari degli animali sotto la vigilanza del veterinario vaccinatore al quale è fatto obbligo di custodire la relativa attrezzatura.

3. Il veterinario vaccinatore, subito dopo l'intervento vaccinale, provvede ad annotare la data, la categoria ed il numero dei suini vaccinati nell'apposito registro di carico e scarico, previsto per ogni allevamento di suini dall'ultimo comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 14 settembre 1981 nelle premesse citato.

4. I riproduttori sottoposti a rivaccinazione devono essere contrassegnati inoltre con il numero formato dalle due ultime cifre dell'anno in cui la rivaccinazione è stata effettuata.

5. I suini introdotti negli allevamenti della Sardegna e provenienti da territorio nazionale o provenienti dai Paesi comunitari o dai Paesi terzi devono essere vaccinati contro la peste suina classica entro le settantadue ore dall'arrivo nell'allevamento di destinazione.

6. All'atto dell'intervento vaccinale i suini devono essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la lettera E (maiuscola) se provenienti dall'estero o con la lettera I (maiuscola) per le provenienze nazionali.

7. I trattamenti immunizzanti di cui ai precedenti commi sono effettuati dai veterinari delle unità sanitarie locali o dai veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 3.

1. La regione Sardegna provvede in conformità delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 23 marzo 1990 e 8 agosto 1988, n. 476 citati in premessa alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antipestoso per gli interventi immunizzanti di cui all'art. 1.

2. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alla regione suddetta sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro esercizio finanziario 1991 concernente il Fondo sanitario nazionale.

3. La regione suddetta trasmette trimestralmente al Ministero della sanità prospetto riepilogativo, conforme al modello allegato, concernente i trattamenti immunizzanti effettuati dai veterinari vaccinatori e da questi comunicati alle competenti autorità sanitarie locali.

Art. 4.

1. Negli allevamenti di suini esistenti sul territorio nazionale, ad eccezione di quelli indicati a precedente art. 1, sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la peste suina classica in applicazione dell'art. 17 del decreto ministeriale 14 settembre 1981, così come modificato dal decreto ministeriale 4 febbraio 1982, citati in premessa.

Art. 5.

1. Dal 1° gennaio 1991, in conformità del piano di eradicazione della peste suina classica, approvato dalla commissione CEE con propria decisione citata nelle premesse, verranno attuati i controlli, nei confronti della peste suina classica, negli allevamenti suini da riproduzione, da ingrasso e da macello, presenti nelle aziende del territorio nazionale ad eccezione della regione Sardegna.

Art. 6.

1. Nei territori delle regioni Valle d'Aosta e Liguria e nella provincia autonoma di Bolzano è vietata l'introduzione dei suini vaccinati ancorché il trattamento immunizzante sia stato eseguito anteriormente al 1° gennaio 1990.

Art. 7.

1. Ai fini della identificazione degli allevamenti di suini indispensabile per eventuali inchieste epizootologiche e conseguente applicazione delle disposizioni di polizia veterinaria nei casi di sospetto di diagnosi di peste suina classica, i suini prima di essere trasferiti a qualunque titolo fuori comune debbono essere contrassegnati in conformità di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto ministeriale 14 settembre 1981.

2. Qualora non sia stato provveduto alla identificazione degli allevamenti in conformità del primo comma dell'art. 16 del sopracitato decreto, i suini prima del trasferimento dall'azienda, fuori del comune, devono a cura dei detentori dell'allevamento, essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la sigla della provincia ed il numero del comune nel cui territorio è situato l'allevamento stesso.

Art. 8.

1. Qualora in un'area territoriale venga constatata l'insorgenza di peste suina classica in una o più aziende l'autorità sanitaria competente per territorio può disporre, previa autorizzazione del Ministero della sanità, la vaccinazione d'urgenza di tutti i suini o dei suini di una determinata linea di produzione delle aziende di una determinata area.

Art. 9.

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale 20 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 28 dicembre 1989.

Art. 10.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A5557

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 24 dicembre 1990, n. 39.

Importazione di concimi minerali o chimici azotati (Nomenclatura combinata del sistema armonizzato - N.C.D.S.A. - 31.02 esclusa 31.02.5010 - nitrato di sodio naturale); di concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg (N.C.D.S.A. 31.05) originari della Jugoslavia. Quota di autolimitazione per l'anno 1991.

Si fa riferimento all'importazione della merce di cui all'oggetto per dettare le norme di gestione della quota relativa all'anno 1991, che è stata fissata in tonn. 100.000. Tale quantità si intende riferita a merce spedita dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

Gli operatori interessati dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, il modulo della dichiarazione d'importazione — reperibile presso le camere di commercio, industria ed artigianato — a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno prese in considerazione domande presentate prima di tale data.

Il modulo della dichiarazione di importazione dovrà essere compilato in ogni sua parte fatta eccezione delle caselle 2 e 6 da sbarrare unitamente alla nota a fondo pagina perché non più valida.

Al modulo della dichiarazione di importazione dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità:

il contratto di acquisto della merce recante il timbro di approvazione della «Comunità di affari di Agrohemija di Belgrado» ente coordinatore dell'esportazione jugoslava di concimi verso l'Italia;

una dichiarazione firmata dall'importatore con l'indicazione della quantità di merce, espressa in kg, che si intende importare in relazione al contratto allegato ed al prezzo per kg della merce stessa.

La quota sarà assegnata, sino ad esaurimento, man mano che saranno presentate le richieste. A tal fine fa fede il timbro di arrivo al Ministero del commercio con l'estero e, nei casi di presentazione nello stesso giorno, il numero progressivo d'arrivo.

Le dichiarazioni verranno rilasciate con validità fino al 31 dicembre 1991; tale termine non è prorogabile.

Si richiama l'attenzione sul fatto che sarà prevista, nell'indicazione della quantità e del valore, la clausola «circa» che consente una oscillazione fino al 5%.

Entro 30 giorni dal termine delle operazioni doganali, la ditta importatrice dovrà inviare al Ministero del commercio con l'estero idonea documentazione comprovante l'utilizzo totale o parziale della dichiarazione medesima.

Il Ministro: RUGGIERO

90A5543

CIRCOLARE 24 dicembre 1990, n. 40.

Contingenti di importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS per il primo semestre 1991.

In relazione alla decisione del Consiglio CEE del 20 dicembre 1990, relativa al regime di importazione nei confronti di taluni Paesi dell'Europa centrale e orientale nel settore dei prodotti siderurgici CECA per il primo semestre 1991, vengono aperti, nei confronti della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS, per i prodotti siderurgici CECA tuttora soggetti a restrizione quantitativa, i seguenti contingenti:

Paese	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)		Ammontare
Bulgaria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 21.960 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	Tonn.	29.905
Cecoslovacchia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 20.706 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	»	69.176
Polonia.	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 6.039 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	Tonn.	8.246
Romania. . . .	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 35.133 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	»	62.714
Ungheria. . . .	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 26.982 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio» (con un massimo di tonn. 5.647 di sbozzi striati) e non più di t 3.920 di ghisa da fonderia	»	64.312
URSS	Ghisa da fonderia . .	»	11.845
	Prodotti siderurgici CECA	»	36.600

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopra citati, redatte secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 46 del 27 dicembre 1989 che proroga la circolare n. 11 del 21 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989), dovranno essere presentate, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale Import-Export - Divisione V, di questo Ministero, che le prenderà in esame a mano a mano che perverranno.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO

CATEGORIA SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE (COILS)

Codice NC

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 99
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 99
ex 7208 14 10 - dello spessore minimo di 1,5 mm

Codice NC

ex 7208 14 90 - dello spessore minimo di 1,5 mm
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 99
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 99
ex 7208 24 10 - dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 90 - dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7211 12 10 - arrotolati
ex 7211 19 10 - dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7211 22 10 - arrotolati
ex 7211 29 10 - dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
ex 7219 14 10 - dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90 - dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7220 11 00 - arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00 - dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7225 10 10 - dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 20 11 - dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 30 00 - dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7226 10 10 - dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20 10 - dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 00 - dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

ALTRI PRODOTTI SIDERURGICI

Codice NC

ex 7208 14 10 - di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 14 90 - di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 24 10 - di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 24 90 - di spessore inferiore a 1,5 mm
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 91
7208 35 93
7208 35 99
7208 42 10

Codice NC

7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 91
7208 45 93
7208 45 99
ex 7208 90 10 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
ex 7209 90 10 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 11 10 - semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 11 - semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 19 - semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20 10 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice NC

ex 7210 31 10 - semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39 10 - semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 41 10 - semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49 10 - semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 50 10 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 11 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 19 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 11 - semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 19 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 31 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 33 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 35 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 39 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7211 12 10 - non arrotolati
ex 7211 12 90 - dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 19 10 - non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
- di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 19 91
7211 19 99
ex 7211 22 10 - non arrotolati
ex 7211 22 90 - dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 29 10 - non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
- di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
ex 7211 41 91 - dello spessore massimo di 6 mm
7211 49 10
ex 7212 10 10 - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7212 10 91 - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7212 21 11 - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7212 29 11 - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7212 30 11 - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7212 40 10 - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7212 60 91 - dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00

Codice NC

7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00
ex 7215 90 10 - di acciai automatici
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
ex 7216 90 10 - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
- di acciai automatici
ex 7219 14 10 - diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90 - diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 21 11 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 19 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 90 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 10 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 90 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90

Codice NC	
ex 7219 90 11	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7219 90 19	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7220 11 00	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	- diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7220 20 10	
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 11 51	
7222 10 59	
7222 10 99	
7222 30 10	
7222 40 11	
7222 40 19	
7222 40 30	
ex 7225 10 10	- non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
	- di spessore inferiore a 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	
ex 7225 20 11	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
7225 20 19	
ex 7225 20 30	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7225 30 00	- di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7225 40 10	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 30	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 50	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7225 40 70	
7225 40 90	
7225 50 00	
ex 7225 90 10	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7226 10 10	- diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 20 31	
ex 7226 91 00	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 92 10	
7227 10 00	
7227 20 00	
7227 90 10	
7227 90 30	
7227 90 80	
7228 10 10	
7228 10 30	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 20 30	
7228 30 10	
7228 30 30	
7228 30 80	
7228 60 10	
7228 70 10	
7228 70 31	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	- contenente, in peso, non meno dello 0,6% di carbonio
7301 10 00	

CATEGORIA GHISA

Codice NC	
7201 10 19	
7201 10 30	
ex 7201 20 00	- contenente, in peso, più dell'1% di silicio
7201 30 10	
7201 30 90	

90A5544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 250

Corso dei cambi del 24 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1159,400	1159,400	1159,80	1159,400	1159,400	1159,400	1160 --	1159,400	1159,400	1159,400
E.C.U.	1548,600	1548,600	1547,50	1548,600	1548,600	1548,600	1548,500	1548,600	1548,600	1548,600
Marco tedesco	753 --	753 -	754,50	753 —	753 —	753 -	753,810	753 -	753 -	753
Franco francese	221,750	221,750	223	221,750	221,750	221,750	221,850	221,750	221,750	221,750
Lira sterlina	2166,800	2166,800	2171 —	2166,800	2166,800	2166,800	2170 —	2166,800	2166,800	2166,800
Fiorino olandese	667,990	667,990	669	667,990	667,990	667,990	667,900	667,990	667,990	667,990
Franco belga	36,464	36,464	36,47	36,464	36,464	36,464	36,450	36,464	36,464	36,464
Peseta spagnola	11,807	11,807	11,92	11,807	11,807	11,807	11,820	11,807	11,807	11,807
Corona danese	195,540	195,540	196 --	195,540	195,540	195,540	195,750	195,540	195,540	195,540
Lira irlandese	2008,500	2008,500	2004	2008,500	2008,500	2008,500	2005 -	2008,500	2008,500	
Dracma greca	7,209	7,209	7,22	7,209	7,209	7,209	7,250	7,209	7,209	--
Escudo portoghese	8,489	8,489	8,48	8,489	8,489	8,489	8,485	8,489	8,489	8,489
Dollaro canadese	997,500	997,500	998 -	997,500	997,500	997,500	997,900	997,500	997,500	997,500
Yen giapponese	8,505	8,505	8,52	8,505	8,505	8,505	8,516	8,505	8,505	8,505
Franco svizzero	884,400	884,400	884 -	884,400	884,400	884,400	880 —	884,400	884,400	884,400
Scellino austriaco	107,400	107,400	107,60	107,400	107,400	107,400	107 --	107,400	107,400	107,400
Corona norvegese	192,350	192,350	192,75	192,350	192,350	192,350	192 —	192,350	192,350	192,350
Corona svedese	206,700	206,700	201,50	206,700	206,700	206,700	202,750	206,700	206,700	206,700
Marco finlandese	310,400	310,400	313 --	310,400	310,400	310,400	312,900	310,400	310,400	---
Dollaro australiano	899,500	899,500	897 --	899,500	899,500	899,500	881,500	899,500	899,500	899,500

90M124120

N. 251

Corso dei cambi del 27 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1155,400	1155,400	1155,80	1155,400	1155,400	1155,400	1156,400	1155,400	1155,400	1155,40
E.C.U.	1544,600	1544,600	1548 —	1544,600	1544.600	1544,600	1544,600	1544.600	1544,600	1544,60
Marco tedesco	753,900	753,900	754,40	753,900	753,900	753,900	753,600	753,900	753.900	753.90
Franco francese	222,010	222,010	223,50	222,010	222,010	222,010	221,950	222,010	222.010	222
Lira sterlina	2180,600	2180,600	2183 —	2180,600	2180,600	2180,600	2180,010	2180,600	2180,600	2180,60
Fiorino olandese	667,640	667,640	668.50	667,640	667,640	667,640	667,650	667,640	667,640	667.65
Franco belga	36,485	36,485	36,50	36,485	36,485	36,485	36,486	36,485	36,485	36.48
Peseta spagnola	11,807	11:807	11,90	11.807	11,807	11,807	11,800	11,807	11,807	11,80
Corona danese	195.450	195,450	196	195,450	195,450	195,450	195,450	195,450	195,450	195.45
Lira irlandese	2011,100	2011,100	2010 —	2011,100	2011,100	2011,100	2005 —	2011,100	2011,100	—
Dracma greca	7,208	7,208	7,22	7,208	7,208	7,208	7,238	7.208	7,208	—
Escudo portoghese	8,440	8,440	8,46	8,440	8.440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,45
Dollaro canadese	993 —	993 —	996 —	993 —	993 —	993 —	994 —	993 —	993 —	993 —
Yen giapponese	8,450	8,450	8,40	8,450	8,450	8,450	8,452	8,450	8.450	8,45
Franco svizzero	883.550	883.550	883	883,550	883,550	883,550	882,500	883,550	883,550	883,55
Scellino austriaco	107,180	107,180	107,20	107,180	107,180	107,180	107,140	107,180	107,180	107,18
Corona norvegese	192,400	192,400	192,70	192,400	192,400	192,400	192,440	192,400	192,400	192,40
Corona svedese	201,200	201,200	201,50	201,200	201,200	201,200	201,350	201,200	201,200	201,20
Marco finlandese	312,250	312,250	311,50	312,250	312,250	312,250	312,750	312,250	312,250	—
Dollaro australiano	884,750	884,750	886 —	884,750	884,750	884,750	885 —	884,750	884,750	884,75

Media dei titoli del 27 dicembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,375
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,650
» 10% » » 1977-92	102,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,625
» » » 22- 6-1987/91	95,875
» » » 18- 3-1987/94	80,875
» » » 21- 4-1987/94	80,925
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,875
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,925
» » » 11% 1- 1-1987/92	99.500
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91,875
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93
» » » Ind. 1- 1-1984/91	99,975
» » » » 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	100 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,800
» » » » 1- 3-1984/91	100,025
» » » » 18- 3-1986/91	99,975
» » » » 1- 4-1984/91	100,050
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,025
» » » » 1- 9-1984/91	100,075
» » » » 1-10-1984/91	100,100

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,200
» » » »	1-12-1984/91	100,200
» » » »	1- 1-1985/92	100,250
» » » »	1- 2-1985/92	100,250
» » » »	18- 4-1986/92	100,150
» » » »	19- 5-1986/92	100,175
» » » »	20- 7-1987/92	100,075
» » » »	19- 8-1987/92	100,125
» » » »	1-11-1987/92	100,075
» » » »	1-12-1987/92	100,175
» » » »	1- 1-1988/93	99,650
» » » »	1- 2-1988/93	99,650
» » » »	1- 3-1988/93	99,725
» » » »	1- 4-1988/93	99,725
» » » »	1- 5-1988/93	100,250
» » » »	1- 6-1988/93	100,325
» » » »	18- 6-1986/93	99,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	99,275
» » » »	1- 8-1988/93	100,175
» » » »	19- 8-1986/93	98,825
» » » »	1- 9-1988/93	100 —
» » » »	18- 9-1986/93	98,625
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	99,075
» » » »	1-11-1988/93	100,075
» » » »	18-11-1986/93	99,375
» » » »	19-12-1986/93	100,225
» » » »	1- 1-1989/94	99,775
» » » »	1- 2-1989/94	99,550
» » » »	1- 3-1989/94	99,450
» » » »	15- 3-1989/94	99,275
» » » »	1- 4-1989/94	98,925
» » » »	1- 9-1988/94	98,450
» » » »	1-10-1987/94	98,600
» » » »	1-11-1988/94	98,350
» » » »	1- 1-1990/95	98,325
» » » »	1- 2-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1985/95	97,575
» » » »	1- 3-1990/95	98,025
» » » »	1- 4-1985/95	97,700
» » » »	1- 5-1985/95	97,250
» » » »	1- 5-1990/95	97,925
» » » »	1- 6-1985/95	97,250
» » » »	1- 7-1985/95	98,400
» » » »	1- 8-1985/95	97,175
» » » »	1- 9-1985/95	97,025
» » » »	1-10-1985/95	97,450
» » » »	1-11-1985/95	97,800
» » » »	1-12-1985/95	98,100
» » » »	1- 1-1986/96	97,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,225
» » » »	1- 2-1986/96	98,200
» » » »	1- 3-1986/96	98,350
» » » »	1- 4-1986/96	98,125
» » » »	1- 5-1986/96	97,950
» » » »	1- 6-1986/96	98,400
» » » »	1- 7-1986/96	97,975
» » » »	1- 8-1986/96	97,225
» » » »	1- 9-1986/96	97,275
» » » »	1-10-1986/96	95,175
» » » »	1-11-1986/96	95,475
» » » »	1-12-1986/96	97,300
» » » »	1- 1-1987/97	95,675
» » » »	1- 2-1987/97	95,625
» » » »	18- 2-1987/97	95,650
» » » »	1- 3-1987/97	95,900
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,675
» » » »	1- 5-1987/97	95,675
» » » »	1- 6-1987/97	95,725
» » » »	1- 7-1987/97	96,100
» » » »	1- 8-1987/97	95,875
» » » »	1- 9-1987/97	96,350

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,125
» » »	11,50%	1-11-1991	98,950
» » »	11,50%	21-12-1991	99 —
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,050
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,925
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,825
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,625
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,125
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,075
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,675
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,250
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,200
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,225
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,550
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,075
» » »	12,50%	1-10-1992	99,050
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,400
» » »	12,50%	1- 7-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,675
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,575
» » »	12,50%	1-10-1993	97,750
» » »	12,50%	1-11-1993	97,825
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,775
» » »	12,50%	17-11-1993	97,850
» » »	12,50%	1-12-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,550
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1-5-1990/94	97,275
» » »	12,50%	1-6-1990/94	97,575
» » »	12,50%	1-7-1990/94	97,400
» » »	12,50%	1-6-1990/97	94,725
» » »	12,50%	16-6-1990/97	93,950

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,525
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,325
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98 —
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,725
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,775
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,850
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,425
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,325
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,750
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,275
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,825
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,525
» » » »	30- 8 1989/94	9,65%	95,225
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,475
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,800
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M27120

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1990 l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato ad accettare l'eredità del valore complessivo di L. 297.564.824 (consistente in beni mobili, immobili e libretto di deposito bancario), disposta dalla sig.ra Yvonne Riga ved. Millo.

90A5546

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO,
Piazza Vittoria, 4

◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9.

◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189